

COMUNE DI CASTEL MORRONE

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 11/05/2012	OGGETTO: Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 ed approvazione del piano occupazionale dell'Ente. Ricognizione e conferma della dotazione organica previa verifica situazione di esubero o eccedenze.

L'anno 2012 , il giorno 11 del mese di MAGGIO alle ore 14,00 in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella Sede Comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. ORD.	COGNOME, NOME E CARICA RIVESTITA	PRESENTE	ASSENTE
1	RIELLO Pietro - Sindaco	SI	
2	VILLANO Cristoforo - Vice Sindaco	SI	
3	CAPPIELLO Antonio - Assessore	SI	
4	DI SALVATORE Vincenzo - Assessore	SI	
5	FIERRO Nicola - Assessore	SI	
	TOTALE	5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARLO CLEMENTE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. Pietro Riello, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 ed approvazione del piano occupazionale dell'ente. Ricognizione e conferma della dotazione organica previa verifica situazione di esubero o eccedenze.

Proponente: Responsabile Servizio Amministrativo – Ufficio Personale, di concerto con il Sindaco.

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 12.01.2011 è stata rideterminata la dotazione organica, che consta di n.34 unità in organico, di cui n.21 coperte e n.13 vacanti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 27.07.2011 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2011/2013;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
 - l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili individuati quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Richiamato l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che nel dettare la nuova disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, prevede che dal 1° gennaio 2013 siano assoggettati a tale vincolo tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, mentre fino al 31 dicembre 2012 continueranno ad essere soggetti a patto solo i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

- non è sottoposto al patto di stabilità interno e quindi deve rispettare i vincoli in materia di spese di personale previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;
- sarà sottoposto a partire dal 1° gennaio 2013 al patto di stabilità interno, con conseguente applicazione, da tale data, della disciplina delle spese di personale riservata a tali enti e contenuta nell'articolo 1, commi 557-557 ter della legge n. 296/2006 oltre che ai limiti al turn over di cui all'articolo 76, comma 7, del d.L. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008);

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali prevede:

Per tutti gli enti

- possibilità di assumere unicamente se il rapporto delle spese di personale sulle spese correnti non supera il 50%, computando a tal fine anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, con esclusione delle società quotate in borsa (art. 20, comma 9, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

Per gli enti soggetti a patto (commi 557-557 bis e 557 ter della legge n. 296/2006)

- limite di spesa: obbligo di ridurre le spese di personale, considerate in valore assoluto, rispetto all'anno precedente (comma 557)
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere a tempo indeterminato unicamente nel limite del 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente, a partire dalle cessazioni intervenute dall'anno 2010; tale limite non si applica unicamente alle assunzioni di personale addetto alla polizia locale qualora la spesa di personale sia inferiore al 35% della spesa corrente (art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, modificato dall'art.4 ter del DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 2 marzo 2012 n.16);
- divieto totale di assunzioni, che scatta nel caso in cui non venga rispettato il patto di stabilità interno dell'anno precedente ovvero non venga ridotta la spesa di personale rispetto all'anno precedente (comma 557-ter);

Per gli enti non soggetti a patto (comma 562 della legge n. 296/2006, modificato dal DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012 n.16)

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità, intendendosi per anno precedente

l'anno 2006 (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010: in merito alle modalità di calcolo delle cessazioni, invece, si ritiene che l'Ente possa considerare complessivamente il numero delle cessazioni intervenute dal 2006 in poi - primo anno di riferimento ai sensi del comma 562 - non ancora ricoperte. Ciò in considerazione del fatto che le relative assunzioni, anche se non ancora effettuate, sono comunque autorizzate ai sensi del comma 562 della Finanziaria 2007).

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

Preso atto che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, tale limite non opera per l'anno 2012 limitatamente alle spese per lavoro flessibile destinato al personale di polizia municipale, personale scolastico-educativo e lavoratori socialmente utili interessati da percorsi di stabilizzazione ex art. 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;

Atteso quindi che questo ente:

- non essendo attualmente soggetto al patto di stabilità interno, mantiene gli attuali vincoli in materia di spese di personale previsti dal comma 562 della legge n. 296/2006;
- essendo dal 2013 soggetto al patto di stabilità interno, entrerà da tale data nella nuova disciplina delle spese di personale contenuta nei commi da 557 a 557 ter della legge n. 296/2006, con obbligo di ridurre la spesa rispetto all'anno precedente, per cui la spesa del 2012 diventerà il nuovo limite non derogabile e con possibilità di assumere nel limite del 40% della spesa dei cessati;

Richiamata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013, la dotazione organica ed il piano occupazionale approvati con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, sopra indicate;

Atteso che è stata data puntuale esecuzione a quanto in esse previsto, mediante l'assunzione a tempo determinato e parziale di n.2 unità di personale collocate nell'Area Tecnico Manutentiva e che permane la necessità di avvalersi di tali figure anche per l'anno 2012, onde assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi indispensabili ricadenti in tali aree;

Ritenuto in particolare che ciò sia possibile in virtù di quanto affermato dalla Corte dei Conti in sede di controllo con deliberazione n.11/2012 nonché dall'art. 4 ter del DDL di conversione in legge, con

modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012 n.16, che consentono il superamento del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

Atteso che nell'anno in corso si è già verificato e si verificheranno cessazioni del rapporto di lavoro, come risulta dalla nota prot. n.22 del 02.01.2012 a firma del responsabile Area Amministrativa con la quale si comunica che nell'anno in corso si verificheranno n. 3 collocamenti in quiescenza di dipendenti comunali a tempo pieno e indeterminato, come risulta dalle determinazioni adottate dallo stesso allegata alla citata nota, e precisamente n.1 dipendente categ. C Area Demografica a decorrere dal 1° maggio; n.1 dipendente categ. C Area Amministrativa a decorrere dal 1°giugno, n.1 dipendente categ. D Area Amministrativa a decorrere dal 1°agosto;

Considerato che per l'anno in corso (2012) questo ente non può procedere ad assunzioni di personale, non essendosi verificate cessazioni nell'anno precedente, seppur inteso a partire dall'anno 2006;

Viste inoltre le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: *“Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”*;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: *“Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”*;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: *“Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”*;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012-2014, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%;

Dato atto, altresì, che esso non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 predisposta dal responsabile del servizio amministrativo sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Ricordato l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali spettanti ai Comuni, introdotto dall'art.14, commi da 28 a 31 del D.L. n.78/2010 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti, con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell'unione e atteso che tale obbligo, in sede di conversione del D.L. n.216/2011 (c.d. Milleproroghe) è stato prorogato di 9 mesi e pertanto i Comuni dovranno avviare, entro il 30.09.2012, l'esercizio associato di almeno 2 delle funzioni fondamentali tra quelle di cui all'art.21 comma 3 della Legge n.42/09 e dal 30.09.2013 di tutte le sei funzioni fondamentali;

Considerato che la normativa per i servizi associati di cui sopra entrerà definitivamente in vigore dopo l'emanazione di un DPCM (comma 31) e relativa legge regionale (comma 30);

Dato atto che, al momento attuale, non si è in grado di meglio definire il fabbisogno di personale per gli anni 2013 e 2014, anche in relazione al cambiamento di quadro normativo conseguente all'obbligatorietà della gestione associata dei servizi comunali essenziali;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere rilasciato in data 11.05.2012,, prot. n° 2696, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n.448/2001;

Ritenuto di confermare la dotazione organica organica dell'ente approvata con deliberazione G.C. n.3/2011;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 29.02.2012, ad oggetto la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada, ove si fa riferimento all'assunzione di n. 3 agenti di polizia municipale, collegate ad esigenze stagionali;

Visto il piano occupazionale 2012-2014 predisposto sulla base della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato B) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2012-2014 prevede complessivamente **n. 2 posti** da ricoprire mediante:

concorso pubblico;

avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/1999;

(fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001) e **n.3 assunzioni** per esigenze stagionali a tempo determinato e parziale di agenti di polizia municipale;

Dato atto che:

- questo ente *non è in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2012-2014 *si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;
- il piano occupazionale 2012-2014 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Sottolineato che con la programmazione del fabbisogno di personale si deve poter assicurare dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, le esigenze organizzative ed i bisogni della collettività, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi, il tutto tenendo conto degli equilibri economico-finanziari del Comune e delle risorse sempre più esigue che vengono destinate per il personale;

Dato atto che la delibera di programmazione del fabbisogno di personale è atto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio di previsione esercizio 2012;

Accertato che del presente provvedimento occorre dare l'informazione prevista ai sensi dell'art.7, comma 1, del CCNL 1/04/1999 alle OO.SS. e alle R.S.U.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, sul presente provvedimento, sono stati resi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico-Finanziaria;

Propone di deliberare

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012-2014**, al fine di assicurare il mantenimento e l'erogazione dei servizi ai cittadini, le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, dando atto che la stessa potrà essere modificata e/o integrata in relazione a mutamenti organizzativi e/o successivo turn-over e verifica delle esigenze in rapporto ai servizi erogati;
2. di confermare la **dotazione organica** dell'Ente, così come risulta dall'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2012-2013-2014** di cui all'allegato B), dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - *non prevede* stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;
4. di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
 5. di inserire copia del presente atto fra i documenti allegati al Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Triennale 2012/2014 e dare atto che il presente atto non comporta aumento di spesa di personale per le motivazioni descritte in narrativa;
 6. di trasmettere copia alle OO.SS. e alle R.S.U. per l'informazione di cui all'art.7, comma 1, del CCNL 1/4/1999;
 7. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
 8. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
 9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PROFILI	CATEGORIA	NUMERO POSTI			NOMINATIVO
		ORGANICO	OCCUPATI	VACANTI	
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	D6	1	1		DIPENDENTE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	1	1		FIERRO PIETRO
ISTRUTTORE NOTIFICATORE	C1	1	1		FIERRO FRANCESCO
CUOCO-COORDINATORE DEL SERVIZIO	C1	1	1		VILLANO CRISTOFARO MICHELE
APPLICATO	B	1	1		GRECO VINCENZO
CUSTODE CASA COMUNALE	A	1	1		
BIDELLO - REFEZIONISTA	A	1	1		
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D6	1	1		PERRONE GIOVANNI
ISTRUTTORE CONTABILE	C5	1	1		DELLA VALLE PASQUALE
ISTRUTTORE CONTABILE	C1	1	1		FARINA GIUSEPPE
RAGIONIERE	C	1	1		CERVONE LIDIA
APPLICATO CONTABILE	B	1	1		
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	1	1		
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D6	1	1		
GEOMETRA	C5	1	1		DI SPAZIO VITTORIO
ISTRUTTORE	C1	1	1		PARISI COSTANTINO
GEOMETRA	C	1	1		GENTILE GIUSEPPE
ASSISTENTE TECNICO	B3	1	1		
APPLICATO	B	1	1		
MANUTENTORE STRADE E VERDE - AUTISTA	A	1	1		
MANUTENTORE STRADE E VERDE	A	1	1		GAZZILLO ANTONIO
MANUTENTORE STRADE E VERDE	A	1	1		MAROTTA SERGIO BRUNO
CUSTODE CIMITERO	A	1	1		PAPA BERNARDINO
OPERAIO ADDETTO CIMITERO	A	1	1		PERRONE PIETRO (09.01.1954)
ISTRUTTORE DIR. SOCIO ASSIS.LE	D	1	1		PERRONE PIETRO (04.01.1950)
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C5	1	1		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C5	1	1		MERLO FIORILLO MARISA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	1	1		TORRENTE EMMA MARIA
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	D1	1	1		
AGENTE P.M.	C5	1	1		CASAPULLA PIETRO
AGENTE P.M.	C5	1	1		GAZZILLO NICOLA
AGENTE P.M.	C	2	1		SAIANO LUIGI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	1	1		
TOTALI		34	21	13	

IN PENSIONE DAL 01/08/2012

IN PENSIONE DAL 01/06/2012

IN PENSIONE DAL 01/05/2012

PIANO OCCUPAZIONALE 2012-2014

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. 34 in data 11/05/2012

ANNO 2012

cat.	Profilo professionale	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	
C	n.3 Agente di polizia municipale	Polizia Amministrativa	Tempo parziale (18h settim.)	si				Entro 31.12.2012

Si confermano i rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale già in essere con i 2 Responsabili rispettivamente dell'Area Tecnico manutentiva e dell'Area Urbanistica.

ANNO 2013

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	
C	Istruttore Amministrativo	Tecnico Manutentivo	Tempo pieno	si				Entro 31.12.2012
B	Applicato	Tecnico Manutentivo	Tempo pieno		si			31.12.2012

1) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

ANNO 2014 : non sono previste assunzioni.

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

"Aggiornamento programmazione triennale fabbisogno di personale 2012/2014 ed approvazione del piano occupazionale dell'Ente. Ricognizione e conferma dotazione organica previa verifica situazione di esubero o eccedenze"

Ufficio competente: AREA AMMINISTRATIVA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Li 11/5/2012



Il Responsabile (FIERRO PIETRO)

Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Li 11/5/2012



Il Responsabile (RAG. PASQUALE DELLA VALLE)

COMUNE DI CASTEL MORRONE		
PROV. DI CASERTA		
11 MAG. 2012		
Prot. N.	2696	
Tit.	Classe	Fasc.

GENTILE dr.ssa LUIGIA

Revisore Contabile - Commercialista
Via Campo N.43/D, Castel Morrone -CE-
Cod. Fisc.: GNT LGU 65M51 B860C
Telef.-Fax 0823390422 Email Luigia Gentile @ tin.it
Pec.: luigia.gentile@commercialisticaserta.it

SPETT.LE COMUNE DI CASTEL MORRONE

Provincia di CASERTA

Il sottoscritto Revisore in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: " Programmazione fabbisogno del personale triennio 2012/2014 proposta dal responsabile Area Amministrativa

esprime Parere Favorevole

Castel Morrone li 11/05/2012

L'ORGANO DI REVISIONE

Luigia Gentile
Luigia Gentile

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 ed approvazione del piano occupazionale dell'Ente. Ricognizione e conferma della dotazione organica previa verifica situazione di esubero o eccedenze" allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, dal Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come allegata al presente atto.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del T.U. 267/2000.

IL SINDACO
Dott. Pietro RIELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARLO CLEMENTE

ALBO PROT. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **15 MAG. 2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Li, **15 MAG. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fierro Pietro)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno **15 MAG. 2012**
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 del T.U. 267/2000);

Li, **15 MAG. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fierro Pietro)